comunità montana
dell'oltrepò pavese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015

Approvato con delibera dell'Assemblea n. 12 del 28/04/2017	Approvato con delibera dell'Assemblea n. 19 del 15/06/2017
Art. 1(Finalità ed ambito di applicazione)	***Art. 1(Finalità ed ambito di applicazione)***
1. Il presente regolamento detta disposizioni relative alla gestione comprensoriale della raccolta funghi nei comuni che hanno affidato questa funzione attraverso apposite convenzioni alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. 2. Nei territori dei comuni di cui al comma 1, segnalati da apposita tabellazione, la raccolta è consentita solo ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata a seguito del pagamento di contributo. 3. Il presente regolamento determina l'importo del contributo dovuto per la raccolta ai sensi dell'art.97 comma 2 della l.r.31/2008, le modalità di introito dello stesso da parte della Comunità Montana e la misura degli importi che, al netto compenso alla Comunità Montana stessa per la copertura delle spese per il servizio di quantificazione e raccolta determinato in percentuale dell'introitato nell'anno solare, sono versati ai singoli comuni convenzionati. 4. Il presente regolamento determina altresì le modalità di raccolta dei funghi epigei nel territori del comuni convenzionati in base a quanto previsto dalla normativa vigente.	1. Il presente regolamento detta disposizioni relative alla gestione comprensoriale della raccolta funghi nei comuni che hanno affidato questa funzione attraverso apposite convenzioni alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. 2. Nei territori dei comuni di cui al comma 1, segnalati da apposita tabellazione, la raccolta è consentita solo ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata a seguito del pagamento di contributo. 3. Il presente regolamento determina l'importo del contributo dovuto per la raccolta ai sensi dell'art.97 comma 2 della l.r.31/2008, le modalità di introito dello stesso da parte della Comunità Montana e la misura degli importi che, al netto compenso alla Comunità Montana stessa per la copertura delle spese per il servizio di quantificazione e raccolta determinato in percentuale dell'introitato nell'anno solare, sono versati ai singoli comuni convenzionati. 4. Il presente regolamento determina altresì le modalità di raccolta dei funghi epigei nel territori del comuni convenzionati in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Art 2 (Autorizzazione alla raccolta) 1. La raccolta dei funghi epigei nel territori dei comuni di cui all'art.1 è subordinata a: o Esibizione di un documento di identità o Esibizione della ricevuta del	***Art 2 (Autorizzazione alla raccolta)*** 1. La raccolta dei funghi epigei nel territori dei comuni di cui all'art.1 è subordinata a:

versamento

2. La ricevuta del versamento è personale e non cedibile, ad esclusione dei soggetti identificati nel successivo art. 3, ed è rilasciato a seguito del pagamento di un contributo così determinato:

Permesso giornaliero	**€. 10,00 per tutti**
Permesso annuale	**€. 15,00 (tariffa agevolata di cui al succ. art. 3)** **€. 80,00 (tariffa per tutti gli altri soggetti)**

Art. 3 (Agevolazioni esenzioni dal contributo)

1. In attuazione della l.r. 31/2008 sono agevolate dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sotto elencate categorie indicate all'art.2, comma 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 352:

- coltivatori diretti,
- coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco e familiari (il permesso agevolato alla raccolta riguarda il titolare nonché i familiari legati ad esso fino al III grado di parentela) in linea diretta e collaterale,
- gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,
- i soci di cooperative agricolo-forestali;

2. Il diritto all'esenzione/agevolazione è riconosciuto da parte dei comuni o della Comunità Montana a fronte della presentazione di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui venga dichiarato il titolo di esenzione/agevolazione che deve essere esibito unitamente alla Carta d'Identità ed alla ricevuta del versamento.

- Esibizione di un documento di identità
- Esibizione del permesso di raccolta

3. La ricevuta del versamento è personale e non cedibile ed è rilasciato a seguito del pagamento di un contributo così determinato:

Permesso giornaliero	**€. 10,00 per tutti**
Permesso annuale	**€. 15,00 (tariffa agevolata di cui al succ. art. 3)** **€. 80,00 (tariffa per tutti gli altri soggetti)**

3. I permessi verranno rilasciati

- Dagli uffici comunità montana e dai comuni di cui all'art.1 a fronte della consegna dell'attestazione di versamento del contributo (per tutti i tipi di permesso) e della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.3 per i permessi agevolati.
- Dagli esercizi commerciali autorizzati dai Comuni di cui all'art.1 e dalla Comunità Montana a fronte del pagamento del contributo (solo per i permessi giornalieri).

Art. 3 (Agevolazioni esenzioni dal contributo)

1. In attuazione della l.r. 31/2008 sono agevolate dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sotto elencate categorie indicate all'art.2, comma 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 352:

- coltivatori diretti,
- coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco e familiari (il permesso agevolato alla raccolta può essere rilasciato al titolare nonché ai familiari legati ad esso fino al III

Art. 4 Periodi di raccolta

La raccolta può essere effettuata tutti i giorni della settimana dai soggetti di cui all'art. 3 mentre tutti gli altri soggetti possono effettuare la raccolta nei giorni di martedì, mercoledì e domenica.

Art. 5 (versamento del contributo)

1. Il versamento avviene tramite:
   - bollettino postale
   - bonifico bancario o versamento presso istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per la Comunità Montana
   - versamento diretto presso i soggetti autorizzati dai Comuni e dalla Comunità Montana
2. I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

"L.r. 31/2008 art 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei
Valido dal..... al.....
Territorio di validità .....
Cognome.....
Nome.....
CF: ..... "

3. Gli esercizi commerciali autorizzati provvedono mensilmente a versare alla tesoreria della Comunità Montana gli importi raccolti trasmettendo l'elenco dei permessi rilasciati.
4. La Comunità Montana registra in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento, i comuni di riferimento, l'importo introitato.
5. La Comunità Montana entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia DG Agricoltura sul numero complessivo e la tipologia dei titoli rilasciati nell'anno.

Art. 6 (Versamento dei proventi e loro vincolo di destinazione)

1. La Comunità Montana provvede al

grado di parentela in linea diretta e collaterale),

- gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,
- i soci di cooperative agricolo-forestali;

2. Il permesso agevolato è rilasciato da parte dei comuni o della Comunità Montana a fronte della presentazione di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui venga dichiarato il titolo di agevolazione. I terreni costituenti titolo di agevolazione dovranno essere situati nei territori dei comuni aderenti alla convenzioni di cui all'art.1.

Art. 4 Periodi di raccolta

La raccolta può essere effettuata tutti i giorni della settimana dai soggetti di cui all'art. 3 mentre tutti gli altri soggetti possono effettuare la raccolta nei giorni di martedì, mercoledì e domenica:

Art. 5 (versamento del contributo)

1. Il versamento avviene tramite:

   a) bollettino postale

   b) bonifico bancario o versamento presso istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per la Comunità Montana

   c) versamento diretto presso i soggetti autorizzati dai Comuni e dalla Comunità Montana

2. I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

"L.r. 31/2008 art 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei

versamento di quanto introitato ai comuni di cui all'art.1 , al netto dell'importo trattenuto dalla Comunità Montana stessa a copertura delle spese per il servizio di quantificazione e raccolta quantificato dalla Giunta Esecutiva in sede di determinazione della modalità di attivazione del servizio in oggetto. Il riparto di cui all'art.1 verrà periodicamente approvato e suddiviso tra i comuni con deliberazione di Giunta Esecutiva tenendo conto dei criteri sotto elencati:

- Superfici boscate presenti nell'ambito dei territori comunali (dati DUSAF Regione Lombardia);
- Boschi definiti "produttivi" ovvero querceti, castagneti, faggete ecc. ed in generale boschi di latifoglie;
- Boschi a cui si può attribuire una particolare "vocazionalita" (sotto-ambienti e/o micro-zone ove per tradizione consolidata e ricerche effettuate le condizioni di pioggia, umidità, copertura del suolo, assenza di vento ecc.. predispongono lo sviluppo dei funghi epigei pregiati);

3. Il contributo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato dai comuni unicamente per la realizzazione di:

a. interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
b. attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
c. interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
d. ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
e. prevenzione degli incendi boschivi;
f. espletamento delle funzioni di vigilanza;
g. espletamento di funzioni amministrative.

Valido dal…….. al……..

Territorio di validità ……..

Cognome…….
Nome…….

CF: …… "

4. Gli esercizi commerciali autorizzati provvedono mensilmente a versare alla tesoreria della Comunità Montana gli importi raccolti trasmettendo l'elenco dei permessi rilasciati.
5. La Comunità Montana registra in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento, i comuni di riferimento, l'importo introitato.
6. La Comunità Montana entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia DG Agricoltura sul numero complessivo e la tipologia dei titoli rilasciati nell'anno.

Art. 6 (Versamento dei proventi e loro vincolo di destinazione)

1. La Comunità Montana provvede al versamento di quanto introitato ai comuni di cui all'art.1 , al netto dell'importo trattenuto dalla Comunità Montana stessa a copertura delle spese per il servizio di quantificazione e raccolta quantificato dalla Giunta Esecutiva in sede di determinazione della modalità di attivazione del servizio in oggetto. Il riparto di cui all'art.1 verrà periodicamente approvato e suddiviso tra i comuni con Deliberazione di Giunta Esecutiva tenendo conto dei criteri sotto elencati:

- Superfici boscate presenti nell'ambito dei territori comunali (dati DUSAF Regione Lombardia);
- Boschi definiti "produttivi" ovvero querceti, castagneti, faggete ecc. ed in generale

Art. 7 (Modalità di raccolta- artt.98 e 100 l.r.31/2008)

1. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto
2. La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei
3. La raccolta è effettuata in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;
4. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi
5. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici
6. È obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
7. Sono vietati:
   a) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
   b) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;
   c) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
   d) La raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
   e) La raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante

boschi di latifoglie;

- Boschi a cui si può attribuire una particolare "vocazionalita" (sotto-ambienti e/o micro-zone ove per tradizione consolidata e ricerche effettuate le condizioni di pioggia, umidità, copertura del suolo, assenza di vento ecc.. predispongono lo sviluppo dei funghi epigei pregiati);

1) Il contributo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato dai comuni unicamente per la realizzazione di:
   a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
   b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
   c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
   d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
   e) prevenzione degli incendi boschivi;
   f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
   g) espletamento di funzioni amministrative.

Art. 7 (Modalità di raccolta- artt.98 e 100 l.r.31/2008)

1. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto
2. La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei
3. La raccolta è effettuata in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria

Art. 8 (Sanzioni e vigilanza articoli 110 e 112 l.r.31/2008)

1) Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:

a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;

d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

e) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente regolamento;

f) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 7, comma 7 lettere d) e e) del presente regolamento;

g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h) distruzione dei carpofori.

2) Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.

3) All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

4) La vigilanza è affidata ai soggetti previsti dall'art.112 della l.r.31/2008.

5) I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori.

6) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 1

spp per i quali è consentito il taglio del gambo;

4. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi

5. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici

6. È obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

7. Sono vietati:

a) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

b) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

c) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

d) La raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

e) La raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante

Art. 8 (Sanzioni e vigilanza articoli 110 e 112 l.r.31/2008)

febbraio 2012 , n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Art. 9 (Tabellazione, permesso e quantificazione della raccolta)

1. La Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese gestisce direttamente le attività legate alla quantificazione e alla raccolta dei funghi epigei oppure attraverso soggetti terzi da essa delegati in regime di Convenzione o Contratto.
2. Con deliberazione della giunta della comunità montana sono approvate
   a) la forma e le informazioni rese dalla cartellonistica da apporre nei comuni di cui all'art. 1 al fine di informare sull'applicazione del contributo di cui all'art. 2
   b) la forma e le informazioni contenute nel permesso alla raccolta

3. La tabellazione avviene a cura delle amministrazioni comunali. In prima applicazione la tabellazione si intende apposta quando viene apposta nelle vicinanze dei segnali di "Inizio centro abitato" ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 10 (norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 11 (Pubblicazione e entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio della Comunità Montana e dei comuni

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
e) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
f) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 7, comma 7 lettere d) e e) del presente regolamento;
g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
h) distruzione dei carpofori.
2. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.
3. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
4. La vigilanza è affidata ai soggetti previsti dall'art.112 della l.r.31/2008.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori.
6 Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 1 febbraio 2012 , n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

di cui all'art. 1 ed entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione.	***Art. 9 (Tabellazione, permesso e quantificazione della raccolta)*** 1. La Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese gestisce direttamente le attività legate alla quantificazione e alla raccolta dei funghi epigei oppure attraverso soggetti terzi da essa delegati in regime di Convenzione o Contratto. 2. Con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana sono approvate a) la forma e le informazioni rese dalla cartellonistica da apporre nei comuni di cui all'art. 1 al fine di informare sull'applicazione del contributo di cui all'art. 2 b) la forma e le informazioni contenute nel permesso alla raccolta 3. La tabellazione avviene a cura delle amministrazioni comunali. In prima applicazione la tabellazione si intende apposta quando viene apposta nelle vicinanze dei segnali di "Inizio centro abitato" ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. ***Art. 10 (norme finali)*** 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia. ***Art. 11 (Pubblicazione e entrata in vigore)*** 1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio della Comunità Montana e dei comuni di cui all'art. 1 ed entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione.